


IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Prof. Avv. Giorgio Resta



ARGOMENTI

- 1) Il consenso al trattamento dei dati:
 storia e sistema
- 2) La disciplina del Regolamento
- 3) Aspetti controversi



Consenso: storia e sistema



Direttiva 95/46/CE

Art. 2 lett. h:

consenso della persona interessata è “ qualsiasi manifestazione di volontà **libera, specifica e informata** con la quale la persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamento”

Art. 7: Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:

a) la persona interessata ha manifestato il proprio consenso **in maniera inequivocabile**

Dlgs. 196/2003 (Codice privacy)

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il **consenso espresso** dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso **liberamente e specificamente** in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è **documentato per iscritto**, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è **manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili**.

Regolamento

Art. 4, n. 11

consenso dell'interessato: “qualsiasi manifestazione di volontà **libera, specifica, informata e inequivocabile** dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante **dichiarazione o azione positiva inequivocabile**, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento”

Art. 6

Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità

Regolamento

Articolo 7 Condizioni per il consenso

Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il **titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare** che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo **chiaramente distinguibile** dalle altre materie, in **forma comprensibile e facilmente accessibile**, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante. L'interessato ha il diritto di **revocare** il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.

Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto

Disciplina

- 1) Forma
- 2) Specificità
- 3) Informazione
- 4) Libertà
- 5) Capacità

Disciplina

- 1) Forma
- 2) Specificità
- 3) Informazione
- 4) Libertà
- 5) Capacità

Questioni controverse:

1) Rapporto con la Proposta di direttiva contenuti digitali



Questioni controverse:

*2) Consenso e trasmissione mortis
causa dei dati personali*



Questioni controverse:

*3) Consenso e trasferimento dati
all'estero*

